

REPUBBLICA DI SAN MARINO (SCHEDA PAESE)

Il presente documento è stato predisposto da ANIS (*Associazione Nazionale Industria San Marino*) con la supervisione di KPMG, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria.

1. Informazioni generali

La Repubblica di San Marino, la più antica repubblica del mondo, fu fondata il 3 settembre 301 d.C.. È un'enclave in Italia, al confine tra le regioni Emilia-Romagna e Marche. Situada approssimativamente a 15 km dal casello dell'Autostrada A-14 "Rimini Sud" e a circa 20 km dall'Aeroporto Internazionale "Federico Fellini" di Miramare, San Marino ha un'estensione territoriale di poco più di 61 km² (24 miglia quadrate) e conta una popolazione stimata di 33.574 persone.

1.1. Forza lavoro e PIL (a dicembre 2019)

La forza lavoro conta 21.634 persone, che include n. 19.962 lavoratori dipendenti e n. 1.672 lavoratori autonomi.

La maggior parte dei lavoratori è impiegata nel settore privato, mentre il settore pubblico impiega n. 3.643 persone.

Il tasso di disoccupazione in senso stretto ammonta al 6,27%, mentre quello complessivo è dell'8,02%; con tali valori rimane comunque più basso della media europea.

Ci sono 4.934 imprese che operano in vari settori. Di queste, n. 2.675 operano in forma societaria.

<i>Settore</i>	<i>N° aziende</i>	<i>Addetti</i>
Agricoltura	58	32
Industria manifatturiera	513	6.496
Imprese di costruzione	384	927
Imprese commerciali	1.071	2.709
Alloggio e ristorazione	198	992
Trasporto/Magazzinaggio	109	451
Informazione/Comunicazione	187	810
Servizi finanziari/assicurativi	70	678
Servizi	2.338	3.529

L'industria manifatturiera comprende vari settori produttivi: metalmeccanico, chimico/farmaceutico, cartario, legno e arredamento, abbigliamento, tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Secondo l'ultima proiezione del Fondo Monetario Internazionale, il PIL ammonterà nel 2020 a circa € 1.446,7 milioni.

Circa due milioni di turisti visitano la Repubblica di San Marino ogni anno.

2. Come avviare un'attività

2.1. Costituzione di società

Le società regolate dal diritto sammarinese possono essere costituite anche da soggetti non residenti attraverso un atto pubblico effettuato innanzi a notaio. Le attività bancarie, fiduciarie e i servizi di investimento devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente regolatore, rappresentato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2.2. Tipologie di società

2.2.1. Società di persone

Società in Nome Collettivo (S.n.c.) (solo le persone fisiche possono essere soci)

2.2.2. Società di capitali

- 1) Società a responsabilità limitata (S.r.l.) (capitale sociale minimo: €25.500)
- 2) Società per azioni (S.p.A.) (capitale sociale minimo: €77.000)

Dette società sono dotate di personalità giuridica, a differenza delle società di persone. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere soci di società di capitali. Sia le società per azioni che le società a responsabilità limitata possono avere socio unico.

Le azioni delle S.p.A. e le quote delle S.r.l. sono nominative e possono essere detenute fiduciariamente da società finanziarie. La normativa anti-riciclaggio richiede che il beneficiario effettivo sia identificato.

2.2.2.1. Registro delle società - personalità giuridica

L'atto costitutivo, dopo la sua registrazione fiscale presso l'Ufficio del registro, deve essere iscritto dal notaio nel Registro delle Società tenuto presso l'Ufficio Attività Economiche. Solo in tale momento la società di capitali acquisisce la personalità giuridica.

2.2.2.2. Quote /capitale sociale

Nel caso delle S.r.l. e delle S.p.A., almeno la metà del capitale iniziale deve essere versato entro 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle società. L'ammontare residuo del capitale dovrà essere versato entro i tre anni successivi dalla registrazione.

2.2.2.3. Organi societari

Organo amministrativo

Le S.r.l. e le S.p.A. possono essere amministrate da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, i cui membri possono essere sia residenti che non residenti. Se non sono residenti, dovranno presentare i certificati richiesti per legge ai fini della verifica della insussistenza di precedenti penali.

Sindaco unico

Questa figura è necessaria sia nelle S.p.A. che nelle S.r.l. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il capitale sociale è pari o superiore a € 77.000;
- b) per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite di beni e servizi abbiano superato € 2 milioni.

Il sindaco unico deve risiedere effettivamente nella Repubblica di San Marino e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Collegio Sindacale

Per le società di capitali, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite di beni e di servizi abbiano superato € 7,3 milioni per due esercizi consecutivi. Il collegio deve essere composto da tre o cinque membri (sindaci). Almeno due devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; i restanti devono essere iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o presso l'Ordine degli Avvocati e dei Notai. La maggioranza dei membri deve avere la residenza effettiva nella Repubblica di San Marino.

Le società che hanno l'obbligo di nomina del collegio sindacale possono nominare un revisore o una società di revisione per il controllo contabile sulla società. In questo caso all'organo sindacale non spetta questa funzione.

Le società che esercitano attività bancaria e finanziaria sono obbligate a nominare una società di revisione.

2.3. Autorizzazioni amministrative

2.3.1. Licenza d'esercizio

Ogni attività deve richiedere una licenza operativa sul portale Opec, accedendo al sito www.pa.sm che verrà rilasciata dall'Ufficio Attività Economiche, dietro il pagamento di una tassa di € 1.700, il quale assegna un "codice operatore economico" composto dalla sigla "SM" e 5 cifre. Ogni attività deve corrispondere una tassa annuale di licenza di € 650.

2.3.2. Avvio dell'attività

La licenza di esercizio viene rilasciata immediatamente, mediante la presentazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e l'impresa può iniziare ad operare. Entro i successivi 180 giorni la società dovrà produrre tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'attività produttiva e dovrà rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza.

La licenza di esercizio, di cui alla normativa vigente, per lo svolgimento, nel territorio della Repubblica di San Marino, di attività nei settori industriale, servizi, artigianale e commerciale può essere sostituita da una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), nella quale l'imprenditore (o un professionista in sua vece) attesti la sussistenza dei requisiti per l'avvio dell'attività.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio di Igiene Pubblica.

3. Principali aspetti di natura tributaria

3.1. Tassazione diretta

3.1.1. Reddito delle società

L'imposta generale sui redditi delle società (*Corporate Income Tax*) è del 17%.

3.1.2. Misure ausiliarie per società di nuova costituzione

- a) L'imposta generale sui redditi è ridotta del 50% (8,5%) per i primi 5 anni di attività (questo periodo può essere posticipato di 2 esercizi);
- b) è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di licenza per i primi quattro anni.

Le presenti disposizioni si applicano quando:

- a) trattasi di attività economiche di nuova costituzione, i cui soci non abbiano esercitato, nell'anno precedente alla data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai benefici;
- b) si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.

3.1.3. Incentivi fiscali

3.1.3.1. Assunzione di dipendenti

I datori di lavoro che effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi sia residente, usufruiscono di un credito d'imposta sull'IGR (Imposta Generale sui Redditi) dovuta, pari al:

- a. 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
- b. 10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5.

Fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore residente appartenente ad una categoria debole, come ad esempio i disoccupati di lungo periodo, quelli affetti da invalidità pari o superiore al 40% ed altre, le percentuali di cui alle lettere A) e B), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

3.1.3.2. Investimenti in beni strumentali

Il reddito imponibile è ridotto, inoltre, per un massimo di sei anni, di una percentuale compresa tra il 40% e il 90% dell'utile netto, fino a un ammontare pari agli investimenti in beni strumentali (il periodo può essere esteso fino a otto anni se l'investimento totale supera € 7.000.000). Se l'investimento riguarda beni immobiliari, per poter beneficiare dell'incentivo, la società deve assumere almeno un lavoratore a tempo indeterminato aggiuntivo.

3.1.4. Perdite fiscali

Le perdite fiscali possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile dei successivi tre periodi d'imposta nella misura massima dell'80% del reddito imponibile medesimo. Ciò significa che dopo tre periodi le eventuali perdite fiscali residue non utilizzate non potranno più essere utilizzate in deduzione dai redditi dei successivi periodi.

Le perdite fiscali che sorgono nei primi tre periodi d'imposta di una nuova società possono, tuttavia, essere computate in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano a una nuova attività economica.

3.1.5. Principi generali di determinazione del reddito di impresa

I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all'attività economica. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza.

Le imposte sul reddito, così come le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazione di pagamento delle imposte non sono deducibili.

I compensi degli amministratori di società sono deducibili solo se effettivamente corrisposti.

I costi o le spese riconducibili a reati non sono deducibili.

I seguenti costi possono essere dedotti entro certi limiti:

- α) spese di pubblicità, incluse le sponsorizzazioni (fino a un ammontare pari all'8% dei ricavi della gestione).
- β) tutti i costi relativi all'elaborazione dati, incluse le ricerche di mercato (fino a un ammontare pari al 10% dei ricavi della gestione).
- γ) spese di rappresentanza (fino a un ammontare pari al 5% dei ricavi della gestione).

3.1.6. Termini di accertamento

L'avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione, la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.

Tutte le scritture contabili e ausiliarie nonché la documentazione rilevante agli effetti dei controlli e degli accertamenti devono essere conservate per i 5 anni successivi al periodo d'imposta al quale si riferiscono e comunque fino a che gli accertamenti relativi a quel periodo d'imposta non siano terminati.

3.1.7. Deducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi sui finanziamenti impiegati per l'acquisto di attività immobilizzate non sono deducibili fino al momento in cui le attività non sono utilizzate o non sono pronte per essere utilizzate.

Gli interessi passivi sui finanziamenti provenienti da soci-persone fisiche sono deducibili quando pagati.

3.1.8. Cessioni di partecipazioni e dividendi

Le plusvalenze provenienti dalla cessione di partecipazioni detenute in società residenti o non residenti non sono tassabili se:

- la partecipazione nella società è stata detenuta in modo continuativo per un periodo di 12 mesi prima di essere venduta;
- la partecipazione è stata classificata come investimento a lungo termine nel primo bilancio successivo all'acquisizione.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti o non residenti non sono deducibili se le due condizioni sopracitate sono soddisfatte.

I dividendi ricevuti da società regolate dalla legge di San Marino non sono soggetti a imposta sulle società.

Il 95% per cento dell'ammontare dei dividendi percepiti da società non residenti non è soggetto all'imposta sulle società, a condizione che la partecipazione sia mantenuta per almeno 12 mesi e sia debitamente registrata nella contabilità e in almeno un bilancio. Il requisito dell'*holding period* può essere soddisfatto anche dopo che i dividendi sono stati distribuiti.

3.1.9. Deducibilità degli ammortamenti

Ai fini fiscali, i beni immateriali compreso l'avviamento pagato per l'acquisto d'azienda (o ramo) sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% annuo in quote costanti. Tuttavia, qualora il periodo d'utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, le

quote di ammortamento sono rapportate a tale periodo.

L'eventuale avviamento relativo all'acquisto di una partecipazione da parte di un'azienda sammarinese di altra società non è deducibile in quanto fa parte del costo di acquisto della partecipazione.

3.2. Residenze

Recentemente San Marino ha introdotto alcune forme di residenza per l'imprenditore i suoi dirigenti.

3.2.1. Residenza (regime ordinario)

La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ha la facoltà di concedere la residenza (o il permesso di soggiorno ordinario) in favore di stranieri che:

- 1) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
- 2) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- 3) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate o costituendo società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di impegni occupazionali e d'investimenti immobiliari connessi/strumentali all'attività. Le assunzioni di unità lavorative devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro escludendo nel computo, ai fini dell'impegno occupazionale garantito, l'eventuale assunzione di soci e di loro familiari;
- 4) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;
- 5) donino e s'impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l'accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti;
- 6) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura.

La residenza è concessa per il periodo di durata dell'attività professionale e lavorativa in Repubblica, salvo possibili deroghe e, trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

3.2.2. Residenza (regime semplificato)

Per ottenere la residenza devono essere rispettati i seguenti parametri:

- assunzione di 5 dipendenti a tempo indeterminato dalle liste di avviamento al lavoro e ad orario pieno (indipendentemente dal settore in cui si opera);
- sottoscrizione di una fideiussione ed, entro un anno, acquisto di un immobile del valore di € 300.000 da destinarsi a sede dell'attività o residenza del beneficiario;
- sottoscrizione di polizza a copertura sanitaria (per ogni richiedente la residenza) del valore di € 30.000.

La residenza può essere richiesta anche per le figure dirigenziali e/o dotate di alto grado di competenza tecnica e professionale.

3.2.3. Residenza per motivi economici

Tutti coloro che intraprendono un'attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere ed ottenere la residenza per motivi economici, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il socio persona fisica detenga almeno il 51% della società;
- 2a) si proceda all'assunzione di 3 dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% dalle liste di avviamento al lavoro, e a orario pieno;
- 2b) si proceda all'assunzione di 1 dipendente a tempo indeterminato dalle liste di avviamento al lavoro e a orario pieno se trattasi di una impresa operante in un settore da incentivare di cui all'allegato A) del Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n. 137;
- 3) si istituisca un deposito bancario o una fidejussione bancaria o assicurativa del valore di € 75.000 vincolato ad una garanzia a favore dell'Eccellentissima Camera al momento della richiesta di residenza da elevare a € 150.000 entro due anni dall'ottenimento della residenza o sostituito dall'acquisto di un immobile già esistente del valore di € 150.000 da destinarsi a sede dell'attività o a residenza del beneficiario.

La residenza viene concessa oltre che all'imprenditore, al coniuge, al convivente ed ai figli e si consolida trascorso un periodo di 10 anni.

I residenti per motivi economici sono tenuti a versare un contributo forfettario mensile pari a € 350,00 pro capite nonché a stipulare una idonea polizza assicurativa per le eventuali spese medico sanitarie con un'agenzia assicurativa con sede a San Marino, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di € 50.000,00 pro capite.

3.2.4. Esercizio del commercio al dettaglio da parte di non residenti

L'attività di commercio al dettaglio può essere esercitata sia da residenti che da non residenti con l'unica eccezione riguardante le attività del Centro Storico, nell'ambito del quale il numero delle licenze commerciali è contingentato.

3.2.5. Imprese start-up ad alta tecnologia

Sono considerate imprese start-up ad alta tecnologia le imprese costituite in forma di società di capitali di diritto sammarinese che hanno sottoscritto un contratto di incubazione con l'ente gestore San Marino Innovation. Sono previste tre differenti categorie d'impresa con un percorso di durata complessiva di 12 anni:

- Startup Tecnologica di Primo Livello (SUT I): avvio del processo innovativo (startup) - durata della permanenza 3 anni;
- Startup Tecnologica di Secondo Livello (SUT II): fase di espansione iniziale (early growth), l'impresa ha iniziato ad ampliarsi - durata della permanenza 4 anni;
- Società Altamente Tecnologica (SAT): la fase di consolidamento (sustained growth), l'impresa ha raggiunto la piena operatività commerciale - durata 5 anni.

I benefici e i vantaggi per questo genere di imprese sono:

- Agevolazione fiscale per un periodo complessivo di 12 anni.
- Capitale sociale a partire da 1€ per i primi 3 anni.
- Possibilità per imprese estere di creare spin off a San Marino.
- Residenza per amministratori e familiari e permessi di soggiorno per tutti i dipendenti.
- Possibilità di usufruire fino a 4 collaboratori a rapporti di co.co.pro.
- Possibilità di avvalersi di contratti snelli e flessibili per assumere personale.
- Possibilità di ricorrere al Work for Equity per remunerare i propri collaboratori e dipendenti con strumenti di partecipazione al capitale sociale.
- Esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.
- Possibilità di creare Consorzi di Ricerca e Sviluppo specializzati nella ricerca tecnologica.
- Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche e fisiche.

- Possibilità di costituire Incubatori, Acceleratori e Parchi scientifici e tecnologici certificati.
- Possibilità di acquisire lo status di “Partner Certificato”.

3.3. Tassazione indiretta

Le importazioni di beni e servizi sono indirettamente tassate ad un'aliquota del 17%. L'imposta pagata su beni importati dall'estero può essere rimborsata se i beni vengono successivamente esportati.

Per l'importazione di beni di investimento l'aliquota è dell'1% e non è rimborsabile.

La fornitura di servizi tra imprese commerciali non è soggetta ad alcuna tassazione indiretta.

3.4. Acquisto di immobili

Gli immobili, acquistati direttamente o in base ad un contratto di leasing, sono soggetti alle seguenti tasse (a meno di modifiche da parte dell'autorità fiscale) applicate sul valore concordato fra le parti:

- 3) Imposta di registro = 5%;
- 4) Voltura catastale = 0,4%;
- 5) Imposta di trascrizione = 1%

3.5. Ritenute su dividendi, interessi, royalties

A meno che non si applichi uno dei trattati contro le doppie imposizioni siglate dalla Repubblica di San Marino con un altro stato estero, i redditi corrisposti a non residenti sono soggetti alle seguenti ritenute fiscali.

I dividendi distribuiti a persone fisiche residenti e non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 5%.

Gli utili distribuiti e corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta del 5% a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

Le *Royalties* sono assoggettate alla ritenuta del 20% quando corrisposte a persone fisiche o giuridiche non residenti.

La ritenuta del 13% viene applicata sugli interessi pagati in relazione a finanziamenti concessi da società straniere. Questa ritenuta non viene applicata se il finanziamento è concesso da un istituto di credito. Gli interessi su finanziamenti provenienti da soci che siano persone fisiche sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Gli interessi su conti correnti e depositi sono soggetti a una ritenuta dell'11% eccetto per i soggetti non residenti.

Per gli interessi e altri proventi derivanti da operazioni “pronti contro termine” su titoli di qualsiasi tipo, l'aliquota è del 5%, eccetto per i soggetti non residenti.

Gli interessi ed altri proventi derivanti da “certificati di deposito” sono soggetti a una tassazione del 5% se la durata è inferiore a 18 mesi. Se la durata è maggiore, il tasso è del 4%.

Gli interessi e altri proventi derivanti da prestiti obbligazionari sono soggetti a una ritenuta del 4%, eccetto per i soggetti non residenti.

4. Unione Europea e Accordi fiscali internazionali

La Repubblica di San Marino non è paese membro dell'Unione Europea (tuttavia esiste un accordo di unione doganale per gli scambi con l'Europa) ed ha avviato da tempo il negoziato per addivenire entro il 2020 ad un accordo di associazione. Pertanto i Regolamenti e le Direttive europee non sono applicabili e non incidono sulla tassazione diretta (in particolar modo dividendi, interessi, canoni).

La Repubblica di San Marino attualmente ha sottoscritto 23 Convenzioni contro le doppie imposizioni ("DTA") secondo il modello OECD e 31 per lo scambio di informazioni ("TIEA"). Attualmente, è inoltre in essere un'opera di allargamento di tale rete di accordi internazionali.

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali".

Elenco dei Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni e Accordi per lo scambio di informazioni fiscali

DTA (23 Accordi)

Austria, Azerbaijan (non ancora ratificato), Barbados, Belgio, Cipro, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Portogallo, Qatar, Romania, Saint Kitts and Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Ungheria e Vietnam.

TIEA (31 Accordi)

Andorra, Argentina, Australia, Bahamas, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Groenlandia, Guernsey, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isole Faroe, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Samoa, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera e Vanuatu.

Elenco delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate da Repubblica di San Marino

Paese		Quota di capitale detenuta dalla società > o =	Dividendi	Interessi	Royalties
AUSTRIA	PF – PG		15%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
AZERBAIJAN	PF – PG		10%	10%	10%
	PG	25%	5%	10%	5%
BARBADOS	PF – PG		5%	5%	0%
	PG	10%	0%	5%	0%
BELGIO	PF – PG		15%	10%	5%
	PG	25%	0%	10%	5%
	PG	10%	5%	10%	5%
CIPRO	PF – PG		0%	0%	0%
CROAZIA	PF – PG		10%	10%	5%
	PG	25%	5%	10%	5%
EMIRATI ARABI U.	PF – PG		0%	0%	0%
GEORGIA	PF		0%	0%	0%
	PG		0%	0%	0%
GRECIA	PF		10%	10%	5%
	PG	25%	5%	10%	5%
ITALIA	PF – PG		15%	13%	10%
	PG	25%	5%	13%	10%
LIECHTENSTEIN	PF – PG		5%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
LUSSEMBURGO	PF – PG		15%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
MALAYSIA	PF – PG		15%	10%	10%

	PG	10%	5%	10%	10%
MALTA	PF – PG		10%	0%	0%
	PG	25%	5%	0%	0%
PORTOGALLO	PF – PG		15%	10%	10%
	PG	25%	10%	10%	10%
QATAR	PF		0%	0%	5%
	PG		0%	0%	5%
ROMANIA	PF – PG		10%	3%	3%
	PG	50%	0%	3%	3%
	PG	10%	5%	3%	3%
SAINT KITTS E NEVIS	PF – PG		10%	0%	0%
	PG	10%	7,5%	0%	0%
	PG	25%	5%	0%	0%
SERBIA	PF		10%	10%	10%
	PG	25%	5%	10%	10%
SEYCHELLES	PF – PG		0%	0%	0%
	PG	10%	5%	10%	0%
SINGAPORE	PF – PG		0%	12%	8%
UNGHERIA	PF		15%	0%	0%
	PG	25%	0%	0%	0%
	PG		5%	0%	0%
VIETNAM	PF – PG		15%	15%	15%
	PG	10%	10%	10%	10%

Legenda: PF = persona fisica; PG = persona giuridica

5. Costo del lavoro, previdenza sociale e pensioni

5.1. Lavoro dipendente e autonomo

Esiste un sistema di previdenza sociale che eroga indennità di malattia e gravidanza, assegni familiari e ammortizzatori sociali per lavoratori dipendenti.

Il sistema pensionistico garantisce un tasso di sostituzione dal 60% all'80% dello stipendio medio degli ultimi 20 anni e prevede una pensione massima di € 45.000 all'anno.

Per accedere al regime pensionistico minimo i contributi di previdenza sociale devono essere stati corrisposti per almeno 20 anni.

Gli oneri contributivi a carico dell'azienda ammontano al 27,40% della retribuzione lorda, mentre quelli a carico del lavoratore ammontano all' 8,30%.

5.2. Gestione separata

Gli amministratori societari (Amministratore Unico o Delegato) i membri del Consiglio d'Amministrazione e i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione al sistema previdenziale obbligatorio "Gestione Separata".

5.3. Contratti di Lavoro

I Contratti Collettivi Generali Unici di Lavoro dei vari settori, se sottoscritti ai sensi di quanto disposto dalla Legge 59/2016, hanno validità *erga omnes*.

5.4. Assunzioni

L'assunzione dei lavoratori cittadini e residenti avviene tramite semplice comunicazione all'Ufficio del Lavoro che esercita in via esclusiva la funzione pubblica del collocamento.

Per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori frontalieri, il datore di lavoro può procedere direttamente senza consultare le liste di avviamento a lavoro ed è tenuto a pagare un contributo pari al 4,5% della retribuzione sull'imponibile previdenziale destinato alle politiche attive per il lavoro.

Se invece consulta le liste e non è presente il profilo professionale richiesto, il datore può procedere all'assunzione del frontaliere senza dover pagare alcun contributo aggiuntivo.

5.5. Distacchi

Sulla base della convenzione di previdenza sociale fra Italia e San Marino è possibile distaccare personale dipendente fra aziende dei due Stati; il lavoratore rimane soggetto alla legislazione del paese di provenienza per una durata massima di trentasei mesi.

La Repubblica di San Marino ha sottoscritto accordi di previdenza sociale anche con Francia e Svizzera.

6. Proprietà industriale

I diritti della proprietà industriale sono tutelati sia dalle leggi di San Marino sia da accordi internazionali multilaterali.

Nell'ordinamento sammarinese vi è una normativa specifica in materia di proprietà industriale (Legge n.79 del 25 maggio 2005 e successive modifiche). Questa legge tutela i diritti esclusivi ottenuti tramite (i) brevetti, modelli di utilità, diritto di proprietà sulle varietà vegetali e (ii) marchi registrati, disegni, modelli, nomi commerciali, indicazioni d'origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato e informazioni aziendali riservate.

A San Marino esiste un Ufficio Brevetti e Marchi che si occupa delle richieste di registrazione e tutela di brevetti, marchi ed elementi similari.

Tutti i riferimenti normativi citati sono rinvenibili al sito <https://www.consigliograndeegenerale.sm/online/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti.html>

Contatti



Alessandra Tronconi

Partner,
Studio Associato
Consulenza e Tributaria (KPMG)
T: +39 051 4392711
E: atronconi@kpmg.it



William Vagnini

ANIS-Associazione Nazionale Industria San Marino
Piazzetta Bramante Lazzari, 2 T (+378) 0549 873911
47890 San Marino F (+378) 0549 992832
anis@anis.sm
<http://www.anis.sm>